CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 26-7-2011 N° 29887

Reati tributari – evasione – adesione al condono ex art. 9 legge 289/2002 – utilizzabilità nel processo penale - condizioni

29887/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 07/06/011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott.	Giuliana	Ferrua	Presidente	N. 1269
1. Dott.	Claudia	Squassoni	Consigliere	REGISTRO GENERAI
2. Dott.	Mario	Gentile	Consigliere	N. 47949/010
3. Dott	Giulio	Sarno	Consigliere	
4. Dott	Luca	Ramacci	Consigliere	

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

, nato il

Avverso la Sentenza

Corte di Appello di Palermo, emessa l'08/06/010

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe Volpe

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa l'08/06/010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 27/11/08 – appellata, fra gli altri, da , imputato dei reati di cui agli artt. 2 D.L.vo 74/2000 e 640 bis cp [come contestati in atti, ai capi c) e d) della rubrica] e condannato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione; pena sospesa – dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 640 bis cp [capo d) della rubrica] rideterminava la pena per il residuo reato, ex art. 2 D.L.vo 74/2000 [capo c)] in mesi sei di reclusione.; nel resto confermava

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp; in relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato ed alla prescrizione del reato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che , quale

soggettivamente inesistenti

rappresentante legale della srl, avvalendosi delle fatture n. 45 e 46, emesse il 29/03/01 dalla ditta srl (con sede in ,) – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva indicato, al fine di evadere le relative imposte sul reddito /o l'Iva nella dichiarazione dei redditi, U60 Sc 2003 – in relazione all'anno di imposta 2002 - passività inesistenti per un valore imponibile complessivo di £ 96.000.000.

Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2, comma 3°, D.L.vo 74/2000, come ritenuto in sentenza.

Per contro le censure dedotte – quanto alla sussistenza della responsabilità penale del , che, peraltro, in sede di Appello non aveva contestato la materialità della condotta illecita attribuitagli, limitandosi a sostenere la definizione dell'illecito tributario in sede amministrativa tramite il cosiddetto "condono tombale" - sono del tutto generiche perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Quanto poi alla eccezione di estinzione del reato di cui al capo c) per prescrizione – dedotta peraltro in modo del tutto generico – si rileva che il relativo termine massimo (anni 7 e mesi sei), in riferimento a fatti commessi il 02/02/04 – tenuto conto, altresì, del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata di gg. 183, sospensione dovuta a rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell'imputato – non è tuttora ancora maturato.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da , con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in € 1.000,00.

P. Q. M.

La Corte,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma il 07/06/2011

Il Presidente

(dott. G. Ferrua)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 26 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

Luana Mariani

CORTE DI CASSAZIONE